

COMUNICATO

Cari Amici,

Vi segnalo **due ordinanze della Corte di Cassazione**, comunicate oggi, che, in accoglimento delle mie eccezioni di diritto, hanno dichiarato inammissibili i ricorsi dell' Agenzia delle Entrate di Lecce con condanna alle spese.

Di conseguenza, sono stati confermati i totali annullamenti, già disposti nei gradi di merito, delle **due cartelle esattoriali per l'anno 2003 di euro 82.864,99**, oltre interessi come per legge, e per **l'anno 2002 di euro 100.528,44**, oltre interessi come per legge (**per un totale di euro 183.393,43, oltre interessi come per legge**), **perché totalmente immotivate.**

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell' an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa.

Inoltre è necessario trascrivere, o quantomeno sunteggiare adeguatamente, il contenuto della cartella esattoriale, onde consentire alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza della censura in base alla sola lettura del ricorso e senza necessità di esaminare atti extraprocessuali e verificare se il giudizio di inadeguatezza della motivazione formulato dal giudice di merito abbia o meno consentito di instaurare sia un valido contraddittorio sia un altrettanto valido ricorso introduttivo.

Questi principi sulla necessità che anche le cartelle esattoriali devono essere ben motivate sono importanti soprattutto in vista delle notifiche di milioni di cartelle che saranno eseguite da luglio in poi, se non interverranno ulteriori e necessarie proroghe.

Allegati:

- 1) **Ordinanza n. 16853/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 15 giugno 2021;**
- 2) **Ordinanza n. 16854/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 15 giugno 2021.**

Lecce, 16 giugno 2021

Avv. Maurizio Villani

**AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione**

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

16853-21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

V[^] SEZIONE CIVILE

Oggetto:
impugnazione cartella
2003

Cron.

R.G.N. 804/2015
Ud. 28/1/2021

Composta da:

Biagio Virgilio

-Presidente-

CROH 16853

Enrico Manzon

-Consigliere-

Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera

-Consigliere-

Salvatore Saija

-Consigliere

Novik Adet Toni

-Consigliere rel.-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 804/2015 R.G. proposto da:

*Agenzie
Entrate
con penot
debito*

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

-ricorrente -

*724
1/2021*

contro

Euroteam s.r.l. con unico socio, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Villani, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Cavour 56;

-resistente-

Equitalia Lecce s.p.a. in persona del l.r. pro tempore;

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Puglie, sez. Staccata di Lecce n. 306/24/13, depositata in data 19/11/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RITENUTO CHE:

- la Commissione tributaria provinciale di Lecce (CTP) con sentenza n. 748/01/08, depositata il 28/2/2007, ha accolto il ricorso della società Euroteam S.r.l. (di seguito, la contribuente o la ricorrente) proposto avverso la cartella di pagamento emessa per l'importo di euro 82.864,99, a titolo di Iva, interessi e sanzioni, per l'anno di imposta 2003;

- in precedenza, la contribuente aveva presentato dichiarazione di condono ex articolo 9-bis della Legge n. 289/02 per definire omessi versamenti per gli anni di imposta 2002 e 2003, ma, a fronte di un debito di euro 202.534,00, da versare in tre rate, aveva effettuato un versamento di importo inferiore al dovuto, per cui, l'agenzia delle entrate aveva comunicato un provvedimento di diniego di condono; tale atto era stato impugnato innanzi alla CTP che aveva accolto il ricorso con sentenza n. 758/01/07, del 7/2/2007, depositata il 28/02/2008, oggetto di impugnazione, non ancora definitiva;

- la sentenza n. 748/01/08 è stata impugnata dall'agenzia delle entrate;

- la Commissione tributaria regionale delle Puglie, sezione staccata di Lecce (CTR), con sentenza n. 306/24/13, depositata il 19 novembre 2013, ha accolto l'appello dell'ufficio in merito al diniego di condono, ma lo ha rigettato limitatamente alla cartella esattoriale che è stata annullata;

- a giustificazione della decisione, la CTR ha rilevato che - a) il condono introdotto dall'articolo 9-bis della Legge n. 289/02 aveva natura clemenziale ed era condizionato al pagamento integrale delle rate dovute nei termini previsti dalla normativa, per cui, correttamente, l'agenzia delle entrate aveva emesso il provvedimento di diniego di condono; - b) era fondata la doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella *"poiché non si comprende l'iter seguito per la determinazione dei valori riportati; la chiarezza è elemento essenziale per instaurare sia un valido contraddittorio sia un altrettanto valido ricorso introduttivo"*;

- la sentenza è stata impugnata dall'agenzia delle entrate sulla base di un solo motivo; - la contribuente resiste con controricorso; - Equitalia è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

- preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto,

il ricorso in esame contiene specifiche, intelleggibili ed esaurienti argomentazioni, dirette a motivatamente censurare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, anche evidenziandone la contrarietà con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità;

- con l'unico motivo di ricorso, l'agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12^e 25 del d.P.R. n. 602/73 e 7, commi 1 e 3, della L. 212/2000, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3) c.p.c.: in sintesi, si ritiene che per la cartella di pagamento "emessa su iscrizione a ruolo derivante dal semplice controllo dei dati forniti dal contribuente l'esigenza di motivazione è ben più limitata", dal momento che, essendo l'accesso alla procedura di condono consentita al contribuente per provvedere ai versamenti d'imposta dichiarati ed omessi, il medesimo poteva risalire alle motivazioni alla base della pretesa impositiva dal semplice raffronto con i dati della dichiarazione;

- il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza e deve essere rigettato;

- anche la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa (2023/14); tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (Cass., n. 26485 del 2008; Cass. n. 27653 del 2005; Cass. n. 13094 del 2002);

- in particolare, quando si proceda alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, si è ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (8137/12; 10033/11; 26671/09) o agli estremi del provvedimento di diniego. Tuttavia, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quando si censuri il giudizio sulla adeguatezza della motivazione è necessario trascrivere, o quantomeno sunteggiare adeguatamente, il contenuto della


cartella, onde consentire alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza della censura in base alla sola lettura del ricorso e senza necessità di esaminare atti extraprocessuali, e verificare, se il giudizio di inadeguatezza della motivazione formulato dal giudice di merito abbia o meno consentito di instaurare "sia un valido contraddittorio sia un altrettanto valido ricorso introduttivo"; nel caso in esame, in mancanza di trascrizione dell'impugnata cartella nel corpo del ricorso (che non è stata neppure prodotta in questa sede), non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass., sez. 5, 29/7/2015 n. 16010, Rv. 636268— 01; v. anche Cass., sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839 — 01, sull'adempimento dell'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. , e Cass., sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120 - 01). Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anche con specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrente censura la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, 3 dicembre 2001, n. 15234, Rv. 550767 - 01): in tale caso, infatti, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147, Rv. 644703 — 01; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928, Rv. 634343 —01). Il medesimo principio va affermato anche con riferimento alla cartella di pagamento, avendo anch'essa natura sostanziale e non processuale;

- le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2021.


CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 15 GIU. 2021

Il Presidente

Biagio Virgilio





16854-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

V[^] SEZIONE CIVILE

Oggetto:
impugnazione cartella
2002

Cron.

R.G.N. 828/2015
Ud. 28/1/2021

Composta da:

Biagio Virgilio

Enrico Manzon

Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera

Salvatore Saija

Novik Adet Toni

ha pronunciato la seguente

-Presidente-

-Consigliere-

-Consigliere-

-Consigliere

-Consigliere rel.-

C. Pat. 16854

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 828/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

*Agente delle entrate
spese
franchetto
a debito*

-ricorrente -

contro

Euroteam s.r.l. con unico socio, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Villani, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Cavour 56;

-resistente-

Equitalia Lecce s.p.a. in persona del l.r. pro tempore;

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Puglie, sez. Staccata di Lecce n. 305/24/13, depositata in data 19/11/2013, non notificata.

*125
/
2011*

Copia comunicata ai colfiri dell'art. 133 CPC

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RITENUTO CHE:

- la Commissione tributaria provinciale di Lecce (CTP) con sentenza n. 340/9/08, depositata il 24/6/2008, ha accolto il ricorso della società Euroteam S.r.l. (di seguito, la contribuente o la ricorrente) proposto avverso la cartella di pagamento emessa per l'importo di euro 100.528,44 a titolo di Iva interessi e sanzioni per l'anno di imposta 2002;

- in precedenza, la contribuente aveva presentato dichiarazione di condono ex articolo 9bis della Legge n. 289/02 per definire i omessi versamenti per gli anni di imposta 2002 e 2003, ma, a fronte di un debito di euro 202.534,00 da versare in tre rate aveva effettuato un versamento di importo inferiore al dovuto, per cui, l'agenzia delle entrate aveva comunicato un provvedimento di diniego di condono; tale atto era stato impugnato innanzi alla CTP che aveva accolto il ricorso con sentenza n. 758/01/07, del 7/2/2007, depositata il 28/02/2008, oggetto di impugnazione, non ancora definitiva;

- la sentenza n. 340/9/08 è stata impugnata dall'agenzia delle entrate;

- la Commissione tributaria regionale delle Puglie, sezione staccata di Lecce (CTR), con sentenza n. 305/24/13, depositata il 19 novembre 2013, ha accolto l'appello dell'ufficio in merito al diniego di condono, ma lo ha rigettato limitatamente alla cartella esattoriale che è stata annullata;

- a giustificazione della decisione, la CTR ha rilevato che - a) il condono introdotto dall'art. 9-bis della Legge n. 289/02 aveva natura clemenziale ed era condizionato al pagamento integrale delle rate dovute nei termini previsti dalla normativa, per cui, correttamente, l'agenzia delle entrate aveva emesso il provvedimento di diniego di condono; - b) era fondata la doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella *"poiché non si comprende l'iter seguito per la determinazione dei valori riportati; la chiarezza è elemento essenziale per instaurare sia un valido contraddittorio sia un altrettanto valido ricorso introduttivo"*;

- la sentenza è stata impugnata dall'agenzia delle entrate sulla base di un solo motivo;

- la contribuente resiste con controricorso; Equitalia è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

- preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, dal momento che, diversamente da quanto da essa sostenuto, il ricorso in esame contiene specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni, dirette a motivatamente censurare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, anche evidenziandone la contrarietà con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità;

- con l'unico motivo di ricorso, l'agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12^{e 25} del d.P.R. n. 602/73 e 7, commi 1 e 3, della L. 212/2000, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3) c.p.c.: in sintesi, si ritiene che per la cartella di pagamento *"emessa su iscrizione a ruolo derivante dal semplice controllo dei dati forniti dal contribuente l'esigenza di motivazione è ben più limitata"*, dal momento che, essendo l'accesso alla procedura di condono consentita al contribuente per provvedere a versamenti d'imposta dichiarati ed omessi, il contribuente poteva risalire alle motivazioni alla base della pretesa impositiva dal semplice raffronto con i dati della dichiarazione;

- il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza e deve essere rigettato;

- anche la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa (2023/14); tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere, ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell'an e del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirgli eventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, di delimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fase contenziosa (Cass., n. 26485 del 2008; Cass. n. 27653 del 2005; Cass. n. 13094 del 2002);

- in particolare, quando si proceda alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, si è ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla

dichiarazione medesima (8137/12; 10033/11; 26671/09) o agli estremi del provvedimento di diniego;

- tuttavia, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quando si censuri il giudizio sulla adeguatezza della motivazione è necessario trascrivere, o quantomeno sunteggiare adeguatamente, il contenuto della cartella, onde consentire alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza della censura in base alla sola lettura del ricorso e senza necessità di esaminare atti extraprocessuali, e verificare, se il giudizio di inadeguatezza della motivazione formulato dal giudice di merito abbia o meno consentito di instaurare "sia un valido contraddittorio sia un altrettanto valido ricorso introduttivo";

- nel caso in esame, in mancanza di trascrizione dell'impugnata cartella nel corpo del ricorso (che non è stata neppure prodotta in questa sede), non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass., sez. 5, 29/7/2015 n. 16010, Rv. 636268— 01; v. anche Cass., sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839 — 01, sull'adempimento dell'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. , e Cass., sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120 - 01);

- tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anche con specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, 3 dicembre 2001, n. 15234, Rv. 550767 - 01): in tale caso, infatti, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147, Rv. 644703 — 01; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928, Rv. 634343 —01). Il medesimo principio va affermato anche con riferimento alla cartella di pagamento, avendo anch'essa natura sostanziale e non processuale;

- le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2021.

Il Presidente

Biagio Virgilio



IL CANCELLIERE ESPERTO
Don.ssa Giuseppina D'Urso

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma

15 GIU. 2021



IL CANCELLIERE ESPERTO
Don.ssa Giuseppina D'Urso